

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, primo periodo, si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

***28. 50.** Soda, Turco, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: al tribunale in composizione monocratica fino alla fine del periodo con le seguenti: dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, primo periodo, si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

***28. 170.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: quindici giorni fino alla fine del comma con le seguenti: otto giorni. Con-

testualmente alla presentazione del ricorso il ricorrente può chiedere a detto tribunale la sospensione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. Il tribunale decide sulla richiesta di sospensione entro le successive quarantotto ore. Fino alla scadenza di tale termine, si dà luogo al prolungamento del trattenimento del richiedente. Ove la richiesta di sospensione sia accolta, il questore rilascia allo straniero un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla decisione sul ricorso. Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato in seguito a decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutivo.

28. 53. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: anche dall'estero fino alla fine del comma con le seguenti: Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. La previsione del riesame della domanda di asilo, da parte di un organo gerarchicamente superiore alle commissioni territoriali non preclude la competenza del giudice ordinario in materia di ricorso avverso provvedimento negativo dell'istanza di asilo. In ogni caso l'intera procedura di riesame deve attenersi a quanto disposto dagli articoli 33 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.

28. 165. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole da: , anche dall'estero fino, al secondo periodo, a: allontanamento dal territorio nazionale.

28. 262. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: Il ricorso fino a: dal territorio nazionale.

28. 54. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

****28. 55.** Turco, Soda, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabbatini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

****28. 56.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: il richiedente fino alla fine del comma con le seguenti: Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione — tramite almeno uno dei suoi membri — può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-*quater*. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-*quater*, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.*

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, secondo periodo, si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente

iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

***28. 57.** Soda, Turco, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabbatini, Montecchi, Pollastrini.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: il richiedente fino alla fine del comma con le seguenti: Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione — tramite almeno uno dei suoi membri — può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-*quater*. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-*quater*, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.*

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, secondo periodo, si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

***28. 172.** Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: il richiedente fino alla fine del comma con le seguenti: Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione

nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione — tramite almeno uno dei suoi membri — può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-*quater*. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-*quater*, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.

28. 171. Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola prefetto con la seguente: giudice.

***28. 61.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: prefetto con la seguente: giudice.

***28. 169.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso con le seguenti: nel centro di trattenimento fino all'esito del ricorso. Il prefetto emette la decisione entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La domanda ha effetto sospensivo del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato..

28. 60. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è

presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

6-ter. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattamento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale — una volta rilasciato — non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.

6-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie..

28. 63. Turco, Soda, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente

entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

6-ter. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale — una volta rilasciato — non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.

28. 174. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso.

6-ter. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o

nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale — una volta rilasciato — non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.

28. 64. Diliberto, Rizzo, Bellillo Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il regolamento di cui al comma 3 determina modalità di accesso ai centri di accoglienza di cui al medesimo comma e ai centri di permanenza temporanea e assistenza di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per gli stranieri che abbiano presentato richiesta di asilo, di rappresentanti dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati o di persone da questi delegate o appartenenti a organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali.

28. 65. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso ART. 1-quater.

28. 175. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso ART. 1-quater con il seguente:

ART. 1-quater. (Commissioni territoriali).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono istituite delle commissioni, di seguito denominate territoriali, gerarchicamente subordinate alla Commissione nazionale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Le predette commissioni sono ciascuna composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione e da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di vice-questore, da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive, o da un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del Presidente.

2. Nell'espletamento delle proprie funzioni, le commissioni territoriali, devono comunque tenere conto delle raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e degli atti adottati dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri ed alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello *status* di rifugiato ed alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

3. Durante lo svolgimento dell'audizione le commissioni territoriali si avvalgono di mediatori linguistico-culturali o di interpreti. All'audizione è presente, su richiesta dell'interessato, un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. I richiedenti asilo di sesso femminile hanno facoltà di essere assistiti da mediatori linguistico-culturali del loro stesso sesso e di tale opportunità devono esserne informate. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse vengono comunicate al richiedente,

unitamente alle indicazioni sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il tutto deve essere consegnato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.

***28. 176.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso ART. 1-quater con il seguente:

ART. 1-quater. (Commissioni territoriali). 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze sono istituite delle commissioni, di seguito denominate territoriali, gerarchicamente subordinate alla Commissione nazionale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Le predette commissioni sono ciascuna composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione e da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di vice-questore, da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive, o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del Presidente.

2. Nell'espletamento delle proprie funzioni, le commissioni territoriali, devono comunque tenere conto delle raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e degli atti adottati dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri ed alle procedure per la deter-

minazione e per la cessazione dello *status* di rifugiato ed alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

3. Durante lo svolgimento dell'audizione le commissioni territoriali si avvalgono di mediatori linguistico-culturali o di interpreti. All'audizione è presente, su richiesta dell'interessato, un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. I richiedenti asilo di sesso femminile hanno facoltà di essere assistiti da mediatori linguistico-culturali del loro stesso sesso e di tale opportunità devono esserne informate. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse vengono comunicate al richiedente, unitamente alle indicazioni sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il tutto deve essere consegnato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.

***28. 182.** Sinisi, Leoni, Buemi, Bellillo, Boato.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso ART. 1-quater con il seguente:

ART. 1-quater. (Commissioni territoriali).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze sono istituite delle commissioni, di seguito denominate territoriali, gerarchicamente subordinate alla Commissione nazionale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Le predette commissioni sono ciascuna composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione e da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di vice-questore, da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da

un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive, o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del Presidente.

2. Nell'espletamento delle proprie funzioni, le commissioni territoriali, devono comunque tenere conto delle raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e degli atti adottati dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri ed alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello *status* di rifugiato ed alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

3. Durante lo svolgimento dell'audizione le commissioni territoriali si avvalgono di mediatori linguistico-culturali o di interpreti. All'audizione è presente, su richiesta dell'interessato, un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. I richiedenti asilo di sesso femminile hanno facoltà di essere assistiti da mediatori linguistico-culturali del loro stesso sesso e di tale opportunità devono esserne informate. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse vengono comunicate al richiedente, unitamente alle indicazioni sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il tutto deve essere consegnato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.

***28. 191.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli uffici territoriali con le seguenti: le prefetture — uffici territoriali.

28. 257. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e due rappresentanti degli enti o associazioni maggiormente rappresentative del settore.

28. 177. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: I componenti le commissioni territoriali, nonché i loro supplenti, devono essere nominati sulla base di competenze acquisite in materia di diritto internazionale, di diritto europeo e di diritti umani.

28. 189. Mascia, Mantovani.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
28. 258 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 28. 258, aggiungere, in fine, le parole: con competenza in materia di diritto internazionale e diritti umani e con qualifica non inferiore a vice questore per quanto riguarda gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato.

0. 28. 258. 1. Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quater, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura.

28. 258. (Nuova formulazione). La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, sopprimere il comma 2.

28. 178. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater sopprimere il comma 3.

28. 179. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valutano le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848. Qualora un richiedente asilo non venga riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontri impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.

3-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

28. 185. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, comma 3, dopo il primo periodo ag-

giungere il seguente: Alle audizioni del richiedente asilo davanti alla commissione territoriale è sempre garantita la presenza di un mediatore linguistico-culturale e di un avvocato di fiducia del richiedente asilo.

28. 188. Mascia, Mantovani.

Al comma 1 lettera b), capoverso 1-quater, comma 3, terzo periodo dopo le parole: scritto e motivato aggiungere le seguenti integralmente tradotto in una lingua conosciuta dall'interessato.

28. 187. Mascia, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

28. 259. (Testo corretto) La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, sopprimere il comma 4.

28. 180. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, comma 4, sostituire le parole da: al tribunale ordinario fino alla fine del comma con le seguenti: alla commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo.

Conseguentemente, al capoverso 1-quinquies, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, aggiungere il seguente periodo: La Commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite agli articoli 1-ter, comma 6 e 1-quater, comma 4.

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'ultimo periodo del comma 2 del capoverso 2-quinquies si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

28. 186 (Nuova formulazione) Sinisi, Boato, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, comma 4, sostituire le parole: al tribunale ordinario territorialmente competente con le seguenti: alla commissione nazionale.

***28. 184.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater comma 4, sostituire le parole: al tribunale ordinario territorialmente competente con le seguenti: alla commissione nazionale.

***28. 192.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, comma 4, sopprimere le parole: che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.

28. 181. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e in particolare dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.

***28. 183.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e in particolare dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.

***28. 193.** D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Qualora a un richiedente asilo non venisse riconosciuto lo *status* di rifugiato e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.

28. 190. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso ART. 1-quinquies.

28. 194. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 1-quinquies, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: dirigente in servizio *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. La Commissione Nazionale è rinnovata ogni tre anni; la nomina a Presidente della Commissione Nazionale è rinnovabile una sola volta consecutivamente per la medesima durata. I componenti della Commissione Nazionale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima e sono rieleggibili non consecutivamente.

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli *status* concessi. La Commissione Nazionale ha, inoltre, potere di riesame sulla richiesta di asilo in caso di ricorso su diniego da parte di una Commissione Territoriale.

3. Nell'ambito della Commissione Nazionale è istituito il Consiglio di Presidenza, composto dai presidenti delle singole commissioni territoriali e dal presidente della Commissione Nazionale che lo presiede. Partecipano al Consiglio di Presidenza un rappresentante dell'Alto Com-

missariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali e un esperto in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle richieste di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle commissioni territoriali di cui coordina le attività; tenendo in considerazione le raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, determinando le modalità di mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione Nazionale dei delegati e del personale assegnato.

4. La Commissione Nazionale e le singole commissioni territoriali, al termine di ogni anno di funzionamento, rendono pubblici e relazionano al Parlamento sui risultati delle loro attività, relativamente al numero e all'esito delle domande esaminate.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione Nazionale e territoriali.

6. Il presidente e gli altri membri delle commissioni sono collocati fuori molo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

***28. 195.** Mascia, Giordano.

Al comma 1, capoverso ART. 1-quinquies, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: dirigente in servizio *fino alla*

fine dell'articolo con le seguenti: dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. La Commissione Nazionale è rinnovata ogni tre anni; la nomina a Presidente della Commissione Nazionale è rinnovabile una sola volta consecutivamente per la medesima durata. I componenti della Commissione Nazionale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima e sono rieleggibili non consecutivamente.

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli *status* concessi. La Commissione Nazionale ha, inoltre, potere di riesame sulla richiesta di asilo in caso di ricorso su diniego da parte di una Commissione Territoriale.

3. Nell'ambito della Commissione Nazionale è istituito il Consiglio di Presidenza, composto dai presidenti delle singole commissioni territoriali e dal presidente della Commissione Nazionale che lo presiede. Partecipano al Consiglio di Presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali e un esperto in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle richieste di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle commissioni territoriali di cui coordina le attività; tenendo in

considerazione le raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, determinando le modalità di mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione Nazionale dei delegati e del personale assegnato.

4. La Commissione Nazionale e le singole commissioni territoriali, al termine di ogni anno di funzionamento, rendono pubblici e relazionano al Parlamento sui risultati delle loro attività, relativamente al numero e all'esito delle domande esaminate.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n.400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione Nazionale e territoriali.

6. Il presidente e gli altri membri delle commissioni sono collocati fuori molo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

***28. 196.** Diliberto, Rizzo, Maura Cosutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 1-quinquies, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: dirigente in servizio fino alla fine dell'articolo con le seguenti: dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. La Commissione Nazionale

è rinnovata ogni tre anni; la nomina a Presidente della Commissione Nazionale è rinnovabile una sola volta consecutivamente per la medesima durata. I componenti della Commissione Nazionale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima e sono rieleggibili non consecutivamente.

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli *status* concessi. La Commissione Nazionale ha, inoltre, potere di riesame sulla richiesta di asilo in caso di ricorso su diniego da parte di una Commissione Territoriale.

3. Nell'ambito della Commissione Nazionale è istituito il Consiglio di Presidenza, composto dai presidenti delle singole commissioni territoriali e dal presidente della Commissione Nazionale che lo presiede. Partecipano al Consiglio di Presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali e un esperto in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle richieste di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle commissioni territoriali di cui coordina le attività; tenendo in considerazione le raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, determinando le modalità di mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione Nazionale dei delegati e del personale assegnato.

4. La Commissione Nazionale e le singole commissioni territoriali, al termine di ogni anno di funzionamento, rendono pubblici e relazionano al Parlamento sui

risultati delle loro attività, relativamente al numero e all'esito delle domande esaminate.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n.400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione Nazionale e territoriali.

6. Il presidente e gli altri membri delle commissioni sono collocati fuori molo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

***28. 197.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, comma 1 sostituire le parole da: e da un dirigente del Dipartimento fino a: alle riunioni partecipa un rappresentante con le seguenti: da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza e da un rappresentante.

28. 198. Mascia, Valpiana.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: dell'ACNUR aggiungere le seguenti: e due rappresentati degli enti ed associazioni maggiormente rappresentative del settore.

28. 199. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, sopprimere il comma 2.

28. 200. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter comma 6.

***28. 70.** Soda, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter comma 6.

***28. 201.** D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter comma 6.

***28. 202.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, sopprimere il comma 3.

28. 203. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I membri delle Commissioni sono selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e vengono adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni sono, altresì, dotate della neces-

saria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

28. 206. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I membri delle Commissioni sono selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e vengono adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni sono, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.

***28. 71.** Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I membri delle Commissioni sono selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e vengono adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni sono, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.

***28. 204.** D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I membri delle Commissioni sono selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e vengono adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni sono, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.

***28. 207.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La Commissione nazionale e le singole commissioni territoriali, al termine di ogni anno di funzionamento rendono pubblici e relazionano alle Commissioni parlamentari competenti i risultati delle loro attività relativamente al numero e all'esito delle domande esaminate secondo il principio di trasparenza.

28. 208. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È vietata l'espulsione e il respingimento di un richiedente asilo o di un rifugiato verso le frontiere di luoghi in cui la sua vita o le sue libertà sarebbero messe in pericolo, ovvero verso uno Stato nel quale vi sarebbero rischi di essere sottoposto a tortura e/o a trattamenti disumani e degradanti.

28. 209. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso ART. 1-sexies.

28. 210. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
28. 260 DELLA COMMISSIONE

Al capoverso articolo 1-sexies sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.

0. 28. 260. 5. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 28. 260, capoverso ART. 1-sexies, comma 3, sopprimere le parole: e nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1-septies,

0. 28. 260. 1. Rizzo, Bellillo, Maura Cosutta, Sgobio, Boato.

All'emendamento 28. 260, capoverso ART. 1-sexies, comma 3, sopprimere le parole: in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

0. 28. 260. 2. Rizzo, Bellillo, Maura Cosutta, Sgobio, Boato.

All'emendamento 28. 260, capoverso ART. 1-sexies, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero dell'interno assicura, ai richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza e non accolti all'interno di strutture di accoglienza dello Stato o territoriali, adeguate misure di sostentamento sino alla decisione sulla richiesta mede-

sima e comunque per un termine non superiore a sei mesi.

0. 28. 260. 3. Sinisi, Bressa, Leoni, Bellillo, Boato.

All'emendamento 28. 260, capoverso ART. 1-sexies, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: , nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 1-septies,

0. 28. 260. 4. Rizzo, Bellillo, Maura Cosutta, Sgobio, Boato.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso ART. 1-sexies con i seguenti:

ART. 1-sexies. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). — 1. Il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza, ove non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter, può essere accolto nell'ambito dei servizi territoriali di accoglienza di cui al comma 2.

2. Il Ministero dell'interno sostiene gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria.

3. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, provvede, annualmente, e nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 2, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

4. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 3 stabilisce:

a) le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo

1-*septies*, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, così come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 1-*septies*, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter* e che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 2.

5. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 2. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'Associazione nazionale dei comuni italiani.

6. Il servizio provvede a:

a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 2;

e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

7. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio sono finalizzate nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies*.

ART. 1-*septies*. (*Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo*). 1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1-*sexies*, presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 « Immigrati profughi e rifugiati » – cap. 2359 – dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'articolo 1-*sexies* e corrispondenti a 5,160 milioni di euro;

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001, 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28. 260. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) La Commissione.

(Approvato)

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-*sexies*, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Al fine di razionalizzare e ottimizzare i costi del sistema di accoglienza

dei richiedenti asilo e monitorare la loro permanenza sul territorio, nonché per organizzare misure di rimpatrio volontario e per potenziare interventi di integrazione dei rifugiati e degli stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia, promuove l'attivazione di un Cento di coordinamento nazionale, con sede presso l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

1-ter. Il Centro di coordinamento nazionale provvede al supporto tecnico dei progetti territoriali d'accoglienza gestiti dagli enti locali favorendone l'attivazione, uniformando e curando gli standard di gestione. Provvede altresì a fornire assistenza tecnica nei casi previsti dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

1-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento del Centro di coordinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi per il monitoraggio del sistema di accoglienza e per la creazione di una banca dati dei richiedenti asilo e dei rifugiati presenti sul territorio nazionale.

1-quinquies. Per il funzionamento delle attività del Centro nazionale e per gli interventi territoriali attivati dagli enti locali è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per le politiche sull'asilo.

1-sexies. I progetti territoriali dei comuni di cui al comma *1-quinquies* sono finanziati per un massimo del 70 per cento con il Fondo per le politiche sull'asilo.

1-septies. In fase di prima applicazione, per il triennio 2002-2004, si provvede al finanziamento dal Fondo di cui ai precedenti commi *1-quinquies* e *1-sexies* con le risorse, devolute alla diretta gestionale statale, previste dal decreto del Presidente

della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, per un importo non superiore a 21 milioni di euro.

1-octies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater*, *1-quinquies*, *1-sexies* e *1-septies* si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

28. 211. Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso ART. 1-sexies, è aggiunto il seguente:

ART. 1-septies. (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali). 1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.

***28. 74.** Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso ART. 1-sexies, è aggiunto il seguente:

ART. 1-septies. (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali). 1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni